



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 23 gennaio 2024, n. 10

Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026

D'iniziativa della **Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti**

Presentato il **23 gennaio 2024**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 23 gennaio 2024, n. 10

Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026

INDICE

Capo I - *Disposizioni in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)*

Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)*

Capo II - *Disposizioni in materia di organizzazione e personale*

Art. 2 - *Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2022-2024 e per i nuovi ordinamenti professionali*

Art. 3 - *Integrazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 4 - *Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di direttore d'ufficio*

Art. 5 - *Modificazione dell'articolo 39 octies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Capo III - *Disposizioni in materia di lavori e beni pubblici*

Art. 6 - *Modificazioni dell'articolo 46 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e di disposizioni regolamentari connesse*

Art. 7 - *Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)*

Capo IV - *Disposizioni in materia di turismo, territorio e politiche del lavoro*

Art. 8 - *Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)*

Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 30 ter, relativo alle aree inquinate comprese nell'area SIN "Trento Nord", nella legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22*

Art. 10 - *Integrazione dell'articolo 119 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

Art. 11 - *Disposizione temporanea per il coordinamento dei progetti di coltivazione di cave di porfido afferenti a concessioni in scadenza*

Art. 12 - *Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)*

Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale n. 20 del 2016*

Capo V - *Disposizioni in materia di istruzione e salute*

Art. 14 - *Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 15 - *Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 16 - *Integrazione dell'articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3*

Capo VI - *Disposizioni finanziarie*

Art. 17 - *Disposizioni finanziarie e variazione al bilancio di previsione 2024-2026*

Art. 18 - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011*

Capo VII - *Disposizioni finali*

Art. 19 - *Reviviscenza di disposizioni legislative abrogate*

Art. 20 - *Entrata in vigore*

Allegato A - *Variazione autorizzazioni di spesa*

Allegato B - *Copertura degli oneri*

Allegato C - *Variazione al bilancio di previsione 2024-2026*

Allegato D - *Quadro generale riassuntivo 2024-2025-2026*

Allegato E - *Riconoscimenti ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011*

Capo I

Disposizioni in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nel comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

2. Nel comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023,".

3. Nel comma 6 quater dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

4. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato A è autorizzata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Capo II

Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 2

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2022 - 2024 e per i nuovi ordinamenti professionali

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2022 – 2024, relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è determinato, in aggiunta a quanto già stanziato dall'articolo 10, comma 3, della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, in euro 102.000.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. L'importo indicato nel comma 1 è al netto delle risorse già destinate alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022 - 2024, previste dall'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, nonché delle risorse già destinate e da destinare secondo le disposizioni vigenti al riconoscimento delle posizioni retributive nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la

regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

3. Per le finalità dell'articolo 66, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge sul personale della Provincia 1997, con riferimento al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della medesima legge, è autorizzata a decorrere dal 2024 la spesa di 17 milioni di euro.

4. Il riparto delle risorse previste dai commi 1 e 3 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

5. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dai commi 1 e 3, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

6. La spesa prevista dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 22 del 2021 è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

7. Per i fini dei commi 1 e 3, con l'allegato C è stanziata la spesa di 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 119 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 3

Integrazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"1 bis. Quando è incaricato della sostituzione personale privo della qualifica di dirigente, ai sensi del comma 1, tale personale è individuato in esito a un avviso volto a verificare l'interesse alla sostituzione da parte del personale provinciale in possesso dei requisiti di accesso alla qualifica di dirigente, sulla base delle esperienze professionali e delle attitudini personali valutate dal dirigente generale del dipartimento in cui è incardinata la struttura dirigenziale, coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale. In caso di mancanza di manifestazioni di interesse la Giunta provinciale provvede direttamente all'affidamento dell'incarico di sostituzione."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 60 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"4 bis. La quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 è effettuata con riferimento al personale in servizio il 31 dicembre dell'anno che precede il triennio contrattuale di riferimento."

Art. 4

Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di direttore d'ufficio

1. Fermo restando il rispetto del limite previsto dall'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), anche in deroga al fabbisogno assunzionale, è bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di direttore di ufficio per un numero massimo di posti pari all'80 per cento degli uffici vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, senza la formazione di graduatorie di idonei. Il bando indica gli uffici vacanti a cui saranno preposti i vincitori del

concorso, individuandoli tra quelli per i quali non è ancora stata avviata la raccolta delle domande di partecipazione al concorso per il relativo incarico. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti è riservata al personale in servizio in Provincia a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti di accesso alla qualifica di direttore d'ufficio, e una quota non superiore al 15 per cento è riservata al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di accesso alla qualifica di direttore d'ufficio che abbia maturato almeno un anno di sostituzione su un ufficio vacante ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 2, della legge sul personale della Provincia 1997. Il calcolo delle quote riservate avviene con eventuale arrotondamento all'unità superiore. La selezione avviene attraverso procedure comparative che tengono conto dell'esperienza professionale maturata, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica e degli altri titoli previsti dal regolamento attuativo dell'articolo 30 bis, comma 2, della legge sul personale della Provincia 1997. Il bando prevede una prova scritta e una prova orale volte a verificare la conoscenza da parte del candidato del sistema dell'autonomia provinciale, dei principi e delle norme che disciplinano l'attività amministrativa, nonché a valutare le attitudini personali del candidato caratterizzanti la qualifica di direttore.

Art. 5

Modificazione dell'articolo 39 octies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nel comma 5 dell'articolo 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "ed è incardinata presso la direzione generale della Provincia" sono soppresse.

Capo III

Disposizioni in materia di lavori e beni pubblici

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 46 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e di disposizioni regolamentari connesse

1. Nel comma 3 dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, dopo le parole: "dell'anticipazione da corrispondere" sono inserite le seguenti: ", maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori,".

2. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg (Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), le parole: "maggiorato dell'IVA" sono soppresse.

Art. 7

Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

1. Nel comma 7 dell'articolo 36 della legge provinciale n. 23 del 1990 le parole: "e del valore del terreno determinato sulla base della media tra il prezzo di esproprio ed il suo prezzo di

mercato" sono sostituite dalle seguenti: ". Per la valutazione di congruità del prezzo, il valore di acquisto del terreno edificabile è determinato sulla base del prezzo di mercato".

Capo IV

Disposizioni in materia di turismo, territorio e politiche del lavoro

Art. 8

Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 sono inserite le parole: ", anche con riferimento a singoli ambiti territoriali".

2. Alla fine dell'alinea del comma 2 dell'articolo 8 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 sono inserite le parole: ", nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato".

3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 8 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 è sostituita dalla seguente:

"f) ideazione e implementazione di progetti di sviluppo del prodotto turistico, anche mediante l'utilizzo di fondi europei o altri canali di finanziamento pubblico e privato. I lavori, i servizi e le forniture eventualmente compresi nel progetto di sviluppo sono effettuati tramite la società Trentino sviluppo s.p.a.;".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 è inserito il seguente:

"2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, le attività previste dal presente articolo possono essere proposte dalla Provincia nell'ambito del ruolo previsto dall'articolo 10."

5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 è sostituita dalla seguente:

"a) alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, che lo destina alle agenzie territoriali d'area nella misura definita dalla Giunta provinciale, compresa tra il 5 per cento e il 10 per cento dell'imposta raccolta in tutti gli ambiti territoriali di cui è costituita la relativa area, differenziabile con riferimento a singole agenzie territoriali d'area. Essa può essere destinata direttamente alla società Trentino sviluppo s.p.a., se coinvolta nella realizzazione dei progetti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera f);".

Art. 9

Inserimento dell'articolo 30 ter, relativo alle aree inquinate comprese nell'area SIN "Trento Nord", nella legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

1. Dopo l'articolo 30 bis della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

"Art. 30 ter

Interventi relativi alle aree inquinate comprese nell'area SIN "Trento Nord"

1. Nell'ambito degli studi e approfondimenti di carattere giuridico, tecnico e operativo relativi alle aree inquinate comprese nel sito di interesse nazionale (SIN) "Trento nord" la Provincia, utilizzando le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, realizza analisi giuridiche e tecniche sul sito attraverso uno studio di natura specialistica volto all'individuazione delle modalità di utilizzo pubblico di queste aree."

2. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 3 (Rifiuti).

Art. 10

Integrazione dell'articolo 119 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Gli alberghi dismessi, inoltre, possono essere destinati all'ospitalità di lavoratori operanti in altri settori."

Art. 11

Disposizione temporanea per il coordinamento dei progetti di coltivazione di cave di porfido afferenti a concessioni in scadenza

1. Per le concessioni vigenti disciplinate dall'articolo 33 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), in attesa dell'affidamento dei nuovi lotti individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, della medesima legge, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento e il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali, i progetti di coltivazione di cave di porfido in scadenza entro il 31 agosto 2024 sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale in modo coordinato, se relativi a un unico programma d'attuazione. A tal fine, entro il 30 giugno 2024 il comune presenta alla struttura provinciale competente in materia di valutazione ambientale un progetto unitario che raccoglie in modo coordinato i progetti relativi ai diversi lotti, redatto sulla base delle previsioni contenute nel programma d'attuazione approvato dal medesimo comune con durata pari alla scadenza delle concessioni vigenti. I termini previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), sono raddoppiati; fino all'approvazione del nuovo progetto, e comunque non oltre il 31 agosto 2025, sono prorogati i progetti di coltivazione previsti dal presente articolo e la relativa valutazione d'impatto ambientale.

Art. 12

Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 2022 è sostituita dalla seguente:

"d) supporto alle attività in ambito di sicurezza pubblica e gestione di situazioni emergenziali in materia di protezione civile;"

Art. 13

Modificazione dell'articolo 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale n. 20 del 2016

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "e in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in

materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), per l'accesso alla quota prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, concernente l'attuazione di questo articolo, sono richiesti - in aggiunta a quanto richiesto dal comma 3 - anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per l'accesso alla quota prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, concernente l'attuazione del presente articolo, sono richiesti - in aggiunta a quanto richiesto dal comma 3 - anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 48 del 2023".

2. Il comma 1 si applica alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2024.

Capo V

Disposizioni in materia di istruzione e salute

Art. 14

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Nel secondo comma dell'articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: "di norma 25 bambini" sono sostituite dalle seguenti: "di norma 24 bambini".

2. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, come modificato dal comma 1, si applica dall'anno scolastico 2024 - 2025.

Art. 15

Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo il comma 10 ter dell'articolo 44 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"10 quater. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria e il recupero delle liste d'attesa, fermo restando quanto previsto dalla normativa provinciale vigente in materia di salute e in coerenza con la dotazione organica, si applica la normativa statale che prevede deroghe ai requisiti previsti per lo svolgimento di attività sanitarie o alle ordinarie modalità di reclutamento del personale sanitario."

Art. 16

Integrazione dell'articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 1998 è inserito il seguente:

"5.1. In considerazione della priorità indicata dal comma 5 e della conseguente progressiva dismissione del presidio ospedaliero S. Chiara di Trento, fermo restando il termine individuato dalla normativa statale per l'adeguamento alla normativa antincendio, entro il 30 aprile 2024 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari predispone un piano di durata triennale, nel quale sono individuati gli interventi di adeguamento della medesima struttura alla normativa antincendi da realizzare nel

triennio 2024 - 2026, e lo trasmette alla struttura provinciale competente in materia di prevenzione degli incendi. In considerazione dell'importanza che questo presidio ricopre nel territorio provinciale, gli interventi previsti dal piano sono programmati su aree funzionalmente omogenee, individuando gli interventi prioritari e garantendo in ogni caso la continuità nell'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria. Il piano può essere modificato o integrato in ragione di specifiche esigenze."

2. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Capo VI *Disposizioni finanziarie*

Art. 17

Disposizioni finanziarie e variazione al bilancio di previsione 2024 - 2026

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nell'allegato B.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 10, sono inserite le variazioni previste nell'allegato C.

4. In relazione alle variazioni apportate dal comma 3 lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa presentano le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2024, in termini di competenza: +131.292.809,85 euro;
- b) per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza: +107.035.000,00 euro;
- c) per l'esercizio finanziario 2026, in termini di competenza: +107.035.000,00 euro.

5. In relazione alle variazioni apportate dal comma 3 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato D, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto modificati.

Art. 18

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nell'allegato E.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nell'allegato E.

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 19
Reviviscenza di disposizioni legislative abrogate

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 60 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, le parole: "12 quater," sono soppresse con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l'articolo 12 quater della legge sulla programmazione provinciale 1996 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge provinciale n. 9 del 2023.

2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 61 della legge provinciale n. 9 del 2023 è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge provinciale n. 9 del 2023.

Art. 20
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
Variazioni autorizzazioni di spesa (articolo 17)

| MISSIONE | PROGRAMMA | VARIAZIONE 2024 | VARIAZIONE 2025 | VARIAZIONE 2026 | NOTE |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|------|
| 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (cap. 158670) | +1.200.000,00 | | | |
| 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 03 Rifiuti (cap. 804500) | +2.000.000,00 | | | |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (cap. 203000) | +380.000,00 | | | |
| Totale complessivo | | +3.580.000,00 | | | |

Allegato B
Copertura degli oneri (articolo 17)

(dati in euro)

| | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| 1. Oneri complessivi da coprire: | | | |
| NUOVE SPESE AUTORIZZATE (ALLEGATO A) | 3.580.000,00 | | |
| TOTALE ONERI DA COPRIRE | 3.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Mezzi di copertura: | | | |
| QUOTA MAGGIORI ENTRATE | 3.200.000,00 | | |
| CESSAZIONI DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MEZZI DI COPERTURA | 3.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato C
Variazioni al bilancio di previsione 2024 -2026 (articolo 17)

ENTRATE

(dati in euro)

| TITOLO | TIPOLOGIA | | VARIAZIONE 2024 | VARIAZIONE CASSA | VARIAZIONE 2025 | VARIAZIONE 2026 |
|--|--|--|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | | +64.035.000,00 | | +107.035.000,00 | +107.035.000,00 |
| 02 Trasferimenti correnti | 101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche | | +19.476.597,89 | | | |
| 03 Entrate extratributarie | 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | +10.000.000,00 | | | |
| 04 Entrate in conto capitale | 200 Contributi agli investimenti | | +36.581.211,96 | | | |
| | 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | +1.200.000,00 | | | |
| Totale complessivo | | | +131.292.809,85 | | +107.035.000,00 | +107.035.000,00 |

USCITE

(dati in euro)

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | VARIAZIONE 2024 | VARIAZIONE CASSA | VARIAZIONE 2025 | VARIAZIONE 2026 |
|---|--|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2 Spese in c/capitale | +1.200.000,00 | | | |
| 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 03 Rifiuti | 2 Spese in c/capitale | +2.000.000,00 | | | |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 1 Spese correnti | -11.060.000,00 | -11.440.000,00 | -11.440.000,00 | -11.440.000,00 |
| 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondi di riserva | 1 Spese correnti | +139.152.809,85 | +11.440.000,00 | +118.475.000,00 | +118.475.000,00 |
| Totale complessivo | | | +131.292.809,85 | 0,00 | +107.035.000,00 | +107.035.000,00 |

Allegato E

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 18)

| N. | Estremi dell'atto | Sintesi dell'oggetto | Importo in euro | Missione - programma Capitolo di bilancio Anno d'imputazione |
|-----------|---|--|------------------------|--|
| 1 | Determinazione del dirigente del servizio sicurezza e gestioni comuni n. 12518 di data 17/11/2023 | Spesa per redazione del documento di valutazione rischi incendio e piano emergenza | 19.520,00 | Missione 1 Servizio istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Capitolo di bilancio 151830 Anno d'imputazione 2023 |